

Legge regionale 17 giugno 2011 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Adeguamenti della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato). Modifiche alle leggi regionali 50/1993, 4/2005, 7/2003, 29/2005, e 11/2009 in materia di attività economiche.

CAPO IV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7/2003 CONCERNENTE IL SETTORE FIERISTICO

Art. 75

(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 7/2003)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 21 marzo 2003, n. 7 (Disciplina del settore fieristico), sono aggiunti i seguenti:

<<2 bis. Gli operatori privati che pongono in vendita occasionalmente beni usati o prodotti materiali di propria creazione manuale o intellettuale possono partecipare alle manifestazioni fieristiche o a eventi simili fino a un massimo di dodici volte all'anno.

2 ter. Con regolamento regionale è data attuazione alle disposizioni di cui al comma 2 bis.>>.